

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 316

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, RICCIO, RAMPA, BERTÈ, MATTARELLI GINO,  
CAVALLARI, ISGRÒ, CATTANEO PETRINI GIANNINA, DOSSETTI,  
SINESIO, FABBRI FRANCESCO, QUINTIERI, RIPAMONTI, MISASI,  
CAIAZZA, TOROS, DEGAN**

*Presentata il 26 luglio 1963*

### Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta intende riprendere il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro del turismo e spettacolo nella passata legislatura e non giunto ad approvazione per la sopravvenuta chiusura del Parlamento. Con tale proposta si intende riaffermare anzitutto il principio secondo il quale lo Stato non può estraniarsi, senza venir meno ad una delle sue fondamentali funzioni, al compito di promuovere lo sport e la ricreazione, componenti fondamentali per assicurare la sanità morale e fisica del popolo e, in ispecie, dei giovani.

Ci riferiamo naturalmente allo sport dilettantistico ed agonistico (non certo a quello spettacolare e professionistico) che in tutti i paesi di più avanzata civiltà è largamente diffuso e praticato. D'altra parte da un lato il problema del cosiddetto « tempo libero », dall'altro il ritmo sempre più intenso del nostro tempo con tutte le conseguenze d'ogni ordine, impongono un sempre più vivo interessamento dei governanti ai problemi in questione.

Con il che non si esclude affatto, anzi si allarga la possibilità di reperire, da più ampi vivai, atleti che sappiano poi affermarsi in campo nazionale ed internazionale.

Purtroppo in Italia il numero dei comuni sprovvisto di attrezzature sportive, anche minime, è assai rilevante specie nel sud.

A tal proposito, in varie occasioni, sono state compilate statistiche davvero preoccupanti.

Con la presente proposta di legge si intende appunto sopperire alle carenze denunciate promuovendo la costruzione di circa 1.500 campi sportivi di tipo economico, costruzioni semplici ed economiche, idonee a consentire non solo il giuoco del calcio, ma anche l'atletica leggera, ecc.

Agli Enti locali vengono offerte varie possibilità di contributi, a secondo delle loro possibilità, con particolari provvidenze per quelli delle aree depresse.

Inoltre le palestre e gli impianti scolastici, nelle ore libere, vengono posti a disposizione di tutti i giovani del comune e delle società sportive locali. È previsto ancora l'obbligo per gli Enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economico-popolari di attrezzare, per ogni 250 alloggi, un campo di ricreazione, mentre gli imprenditori che abbiano alle loro dipendenze almeno 500 unità lavorative, debbono provvedere entro il 30 giugno 1964 ad approntare analoghi campi di ricreazione ed impianti sportivi.

Gli Enti locali da parte loro sono impegnati, nella stesura dei piani regolatori generali, a provvedere le aree a ciò destinate.

Onorevoli colleghi! Data l'urgenza di provvedere alle esigenze di un popolo di oltre 50 milioni in un settore sempre più

vitale, vogliamo confidare in una sollecita approvazione, da parte vostra, dell'unita proposta sulla quale, in sede di esame, ancora nella precedente Assemblea, si ebbero a suscitare larghe convergenze da parte di tutti i settori politici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti, che intendano provvedere alla costruzione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, possono ottenere dallo Stato, fino alla concorrenza di una spesa non superiore a 25 milioni di lire, alternativamente:

1°) un contributo in capitale del 20 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile;

2°) un contributo fino a lire due milioni e mezzo sulla spesa per i materiali e la manodopera specializzata, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, ove beneficiano dell'apertura di cantieri scuola promossi e autorizzati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed aperti d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

3°) un contributo costante ventiquennale del 3 per cento sulla spesa da fronteggiare con mutuo, ritenuta ammissibile.

Per i comuni che si trovano nelle zone per le quali si applicano le leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui al precedente comma, numeri 1°, 2°, e 3°, sono elevati rispettivamente fino al 40 per cento, a lire quattro milioni, al 4,50 per cento, quando i comuni medesimi versano in situazione di particolare disagio.

I comuni, anche con popolazione inferiore a duemila abitanti, possono costituirsi in Consorzio volontario e fruire dei benefici previsti purché non vengano in alcun modo superati i massimali consentiti dalla presente legge.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sono considerati spazi di uso pubblico i campi di ricreazione per la gioventù ed opere di interesse pubblico gli impianti sportivi.

Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche ad enti con la personalità

giuridica ed a società sportive regolarmente costituite e riconosciute da una federazione sportiva, operanti in comuni con popolazione da duemila a cinquantamila abitanti.

## ART. 2.

Le palestre e gli impianti ginnico-sportivi scolastici, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune e da aderenti a società sportive locali secondo convenzioni che i comuni e le province di intesa con le Autorità scolastiche, sono autorizzati a stipulare con gli Enti interessati che lo richiedono.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle Autorità scolastiche con comuni ed enti per la utilizzazione di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi costruiti in base alla presente legge.

## ART. 3.

I comuni che siano sprovvisti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi e che non ritengano di costruirne, hanno facoltà di stipulare convenzioni per l'utilizzazione, da parte di tutta la popolazione, di palestre e attrezzature sportive, da chiunque gestite, anche dalle scuole, già esistenti nel proprio territorio o in quello di comuni vicini o facilmente accessibili.

## ART. 4.

Gli Enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economiche e popolari e di case per lavoratori, sono tenuti, proporzionalmente, per ogni complesso edilizio di almeno duecentocinquanta alloggi, all'approntamento di campi di ricreazione per la gioventù.

I piani relativi alla costruzione di complessi di case economiche e popolari, e di case per lavoratori, non sono approvati dagli organi competenti se non prevedono l'assolvimento dell'obbligo previsto dal presente articolo.

## ART. 5.

Gli imprenditori, le società e gli Enti pubblici soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, sono tenuti all'approntamento, entro il 30 giugno 1964, di campi di ricreazione o di impianti sportivi per ogni unità aziendale o centro di lavoro quando abbiano

almeno 500 unità lavorative e in proporzione al loro numero.

In caso di inerzia dell'obbligato, si sostituisce nell'approntamento dell'opera l'Ufficio del Genio civile, il quale vi provvede a spese dell'inadempiente.

Con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo e previo parere del delegato del C. O. N. I., territorialmente competente, possono essere esentati dall'obbligo derivante dal primo comma del presente articolo gli imprenditori che abbiano stipulato convenzioni per l'utilizzazione, da parte dei loro dipendenti, di campi di ricreazione o di impianti sportivi già esistenti.

Gli Enti di cui sopra, qualora i dipendenti non raggiungano le 500 unità e superino le 100 sono tenuti a stipulare convenzioni per la utilizzazione per i propri dipendenti di campi di ricreazione e di impianti sportivi già esistenti ed i relativi oneri sono a loro carico.

Le somme erogate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e relative addizionali nonché, nel caso sia dovuta, dall'imposta sulle società nell'esercizio in cui le opere saranno attivate e non oltre i quattro esercizi successivi.

L'esenzione è ammessa nei limiti dell'importo riconosciuto strettamente necessario dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme ammesse alla esenzione o, se maggiore, il valore dei beni acquistati concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale il cambiamento di destinazione ha avuto luogo.

#### ART. 6.

I piani regolatori generali dei comuni debbono prevedere aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

I piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono altresì determinare i limiti di ciascuna delle aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi, nonché delle annesse, indispensabili zone di rispetto.

L'estensione delle aree suddette è stabilita in rapporto al numero degli abitanti, tenuto a base delle previsioni del piano regolatore. Tale rapporto sarà determinato in

relazione all'importanza ed al carattere dei vari centri abitati e non potrà, comunque, essere inferiore a due metri quadrati per abitante, al netto delle zone di rispetto e dei parchi pubblici.

## ART. 7.

I comuni sprovvisti di piano regolatore e che sono tenuti ad adottare un programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono prevedere in detti programmi, almeno nelle zone di espansione degli abitati, aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù e ad impianti sportivi.

## ART. 8.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, già dotati di piano regolatore approvato, debbono inserire nel piano, per ogni quartiere di 50.000 abitanti, zone da destinare a campi di ricreazione per la gioventù.

## ART. 9.

Le domande, intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, debbono essere indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredate da una relazione che illustri la necessità dell'opera, le sue caratteristiche e il piano finanziario, e indichi, qualora non si intenda effettuare la gestione diretta, la persona, l'ente o la società sportiva cui si intenda affidarla.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, in base alle domande ed ai progetti pervenutigli, determina, previo parere del C. O. N. I. le opere da ammettere alle provvidenze di cui al precedente articolo 1.

## ART. 10.

I progetti per la costruzione di campi di ricreazione per la gioventù, ammessi al contributo, sono approvati con decreto del prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.

I progetti per la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti sportivi sono approvati:

a) quando superino l'importo di lire 50 milioni, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e previo parere favorevole della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.;

b) fino all'importo di lire 50 milioni, con decreto del prefetto, sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile competente e previo parere favorevole della Commissione impianti sportivi del C. O. N. I.

È abrogato l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739.

ART. 11.

Per le aree necessarie alla costruzione, trasformazione e ampliamento di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'approvazione dei progetti dei campi di ricreazione per la gioventù e degli impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Spetta al Ministro per i lavori pubblici, quando si tratti di impianti sportivi di importo superiore a lire 50 milioni, ed al prefetto, quando si tratti di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi d'importo fino a lire 50 milioni, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ART. 12.

Le aree utilizzate a campi di ricreazione per la gioventù e gli impianti sportivi di cui agli articoli 1, 4, 5 e 11 della presente legge, a chiunque appartenenti o da chiunque gestiti, non possono ricevere una diversa destinazione se non previa autorizzazione delle stesse Autorità competenti per l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 13.

Gli atti ed i contratti posti in essere per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

## ART. 14.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 1º), è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

Per la concessione dei contributi sulla spesa per i materiali e la mano d'opera specializzata, previsti dall'articolo 1, primo comma, n. 2º), è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo e 500 milioni, da stanziare in ragione di lire trecento milioni annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

Per la corresponsione dei contributi costanti ventincinquennali di cui all'articolo 1, primo comma, n. 3º), è autorizzato un limite di impegno di lire cinquecento milioni, ripartito in ragione di cento milioni di lire annue in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68. La conseguente spesa complessiva di lire dodici miliardi e 500 milioni sarà stanziata in ragione di lire cento milioni nell'esercizio 1963-64, lire duecento milioni nell'esercizio 1964-65, lire trecento milioni nell'esercizio 1965-66, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1966-67 e lire cinquecento milioni in ciascuno degli esercizi dal 1967-68 al 1987-88, lire quattrocento milioni nell'esercizio 1988-89, lire trecento milioni nell'esercizio 1989-90, lire duecento milioni nell'esercizio 1990-91 e lire cento milioni nell'esercizio 1991-92.

Le somme di cui al presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio possono essere portati in aumento di quelli relativi agli esercizi successivi.

## ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire duecento milioni, con una frazione del maggior gettito derivante dalle modifiche apportate in materia di tasse sulle concessioni governative in attuazione della delega concessa al Governo con la legge 14 agosto 1960, n. 824, e, per la differenza, con le maggiori entrate di cui ai seguenti articoli.

## ART. 16.

L'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è sostituito dal seguente altro:

« Le aliquote della imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue:

sino a	300	milioni di lire	35	per cento
»	400	»	36	»
»	500	»	37	»
»	600	»	38	»
»	700	»	39	»
»	800	»	40	»
»	900	»	41	»
»	1.000	»	42	»
»	1.100	»	43	»
»	1.200	»	44	»
»	1.300	»	45	»
»	1.400	»	46	»
»	1.500	»	47	»
oltre	1.500	»	47	»

Per le somme intermedie la misura della aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,010 x + 32$$

nella quale  $y$  è l'aliquota corrispondente all'ammontare  $x$  espresso in milioni di lire.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste in gioco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

## ART. 17.

La percentuale indicata nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358, è elevata al 57,80 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto della imposta di cui al precedente articolo.

## ART. 18.

L'abbuono indicato nell'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 358, sull'imposta unica liquidata a norma dell'articolo 16 della presente legge, è elevato al 34 per cento.

## ART. 19.

All'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, viene aggiunto il seguente comma:

« La misura di detto aggio, per incassi lordi annui superiori a lire cinque miliardi,

non può essere, comunque, maggiore del 29 per cento degli incassi stessi. Questa misura massima si applica anche alle convenzioni già stipulate ».

ART. 20.

Il 1° comma - IV alinea - dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, viene sostituito dal seguente:

1°) per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 17/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.